COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 17 DEL 27-06-2024

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di Giugno, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
GABETTA ESTER	X	
SULLA GIOVAMBATTISTA	X	
MARIGIOLI FRANCESCO	X	
CORTI REICCIA	X	
ALBINI MONICA	X	
PANTINA GIUSEPPE	X	

Componente	Presente	Assente
VIOLA GIANMARIO	X	
CAMPAGNOLI ELENA	X	
ROSSI CLARISSA	X	
BUSCAGLIA GABRIELE	X	
ROSTI SILVIA MARIA	X	

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0**

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg. BECCARIA CARLA E SAVIOTTI STEFANO
Partecipa alla seduta la dott.ssa SALVATRICE BELLOMO, Segretario Comunale.
La prof.ssa ESTER GABETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 64 del 18-06-2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

Presentata dal Servizio: Servizio Finanziario

Allegati: 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la trattazione della proposta come da verbale della discussione allegato al presente atto;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2022;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *-"… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …"* (lett. f);
  - *-"… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …"* (lett. h);
  - *-"… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …"* (lett. i);

Richiamata la Delibera C.C n. 9 del 16/06/2023 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema III così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"… ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente …"* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"… ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 …";*

Vista quindi la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"… reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento …".*

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lungavilla non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Preso atto che, in riferimento all'aggiornamento biennale 2024-2025, il Piano Economico Finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n.16 del 27/06/2024, ammonta ad € 395.227,00;

Considerato che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Evidenziato che la norma in vigore propone due modalità alternative rispettivamente descritte al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo previsto dal suddetto comma 651, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche;*

Rilevato che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

Considerato che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti:

a) l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) corredato di tutti gli allegati;
b) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Vista la relazione tecnico – illustrativa predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, di cui all’allegato A;

Dato atto che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Dato atto che con la conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), il legislatore ha posticipato il termine per l'approvazione del piano finanziario TARI e delle tariffe, sganciandolo definitivamente da quello di approvazione del bilancio di previsione; l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022, testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

Visto l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che *"... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 - quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024;*

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2022;

- Visti inoltre,
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …"* (lett. f);
  - *"… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …"* (lett. h);
  - *"… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …"* (lett. i);

Ritenuto di approvare le scadenze per la Tari anno 2024 secondo le seguenti rate:

1^ Rata in acconto	31.07.2024
2^ Rata in acconto	31.10.2024
3^ Rata a saldo	31.12.2024
Versamento delle rate in acconto	

in un'unica soluzione	31.07.2024

Ritenuto di approvare il seguente prospetto delle tariffe 2024, determinate sulla base del piano finanziario sopracitato:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m^2	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,469076	94,51
Famiglie di 2 componenti	0,547255	220,53
Famiglie di 3 componenti	0,603098	283,54
Famiglie di 4 componenti	0,647772	346,55
Famiglie di 5 componenti	0,692446	456,82
Famiglie di 6 o più componenti	0,725951	535,58

UTENZE NON DOMESTICHE				
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Euro/m^2	Euro/m^2	Euro/m^2
			Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3553	0,9651	1,3204
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,5573	1,5051	2,0624
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4180	1,1259	1,5439
4	Esposizioni, autosaloni	0,2995	0,8157	1,1153
5	Alberghi con ristorante	0,9265	2,5115	3,4380
6	Alberghi senza ristorante	0,6339	1,7211	2,3550
7	Case di cura e riposo	0,6966	1,8819	2,5785
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,7872	2,1370	2,9242
9	Banche ed istituti di credito	0,6060	1,6476	2,2536
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,7732	2,0956	2,8689
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0588	2,8608	3,9197
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7245	1,9532	2,6776
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,8081	2,1784	2,9864
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,6339	1,7234	2,3573
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7593	2,0497	2,8090
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,3716	9,1155	12,4871
17	Bar, caffè, pasticceria	2,5356	6,8522	9,3878
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,6579	4,4923	6,1502
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8181	4,9197	6,7378
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,2214	11,4249	15,6463
21	Discoteche, night club	1,1424	3,0906	4,2330

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, le quali decorreranno dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m^2	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,469076	94,51
Famiglie di 2 componenti	0,547255	220,53
Famiglie di 3 componenti	0,603098	283,54
Famiglie di 4 componenti	0,647772	346,55
Famiglie di 5 componenti	0,692446	456,82
Famiglie di 6 o più componenti	0,725951	535,58

UTENZE NON DOMESTICHE				
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Euro/m^2	Euro/m^2	Euro/m^2
			Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3553	0,9651	1,3204
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,5573	1,5051	2,0624
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4180	1,1259	1,5439
4	Esposizioni, autosaloni	0,2995	0,8157	1,1153
5	Alberghi con ristorante	0,9265	2,5115	3,4380
6	Alberghi senza ristorante	0,6339	1,7211	2,3550
7	Case di cura e riposo	0,6966	1,8819	2,5785
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,7872	2,1370	2,9242
9	Banche ed istituti di credito	0,6060	1,6476	2,2536
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,7732	2,0956	2,8689
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0588	2,8608	3,9197
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7245	1,9532	2,6776
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,8081	2,1784	2,9864
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,6339	1,7234	2,3573
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7593	2,0497	2,8090
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,3716	9,1155	12,4871
17	Bar, caffè, pasticceria	2,5356	6,8522	9,3878
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,6579	4,4923	6,1502
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8181	4,9197	6,7378
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,2214	11,4249	15,6463
21	Discoteche, night club	1,1424	3,0906	4,2330

2. di fissare le scadenze per la Tari anno 2024 secondo le seguenti rate:

1^ Rata in acconto	31.07.2024	
2^ Rata in acconto	31.10.2024	
3^ Rata a saldo	31.12.2024	
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	31.07.2024	

3. di quantificare in € 393.686,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 64 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	11	
Favorevoli	8	GABETTA ESTER - SULLA GIOVAMBATTISTA - MARIGIOLI FRANCESCO - CORTI REICCIA - ALBINI MONICA - PANTINA GIUSEPPE - VIOLA GIANMARIO - CAMPAGNOLI ELENA
Contrari	3	ROSSI CLARISSA - BUSCAGLIA GABRIELE - ROSTI SILVIA MARIA
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	11	
Favorevoli	8	GABETTA ESTER - SULLA GIOVAMBATTISTA - MARIGIOLI FRANCESCO - CORTI REICCIA - ALBINI MONICA - PANTINA GIUSEPPE - VIOLA GIANMARIO - CAMPAGNOLI ELENA
Contrari	3	ROSSI CLARISSA - BUSCAGLIA GABRIELE - ROSTI SILVIA MARIA
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
Prof.ssa ESTER GABETTA	*Dot.ssa SALVATRICE BELLOMO*